



STATUTO

1. Denominazione e sede legale

È costituita, a tempo indeterminato, la Associazione Agenzia per lo sviluppo del Canavese, con sede a Ivrea (TO).

Ulteriori sedi operative e secondarie possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione secondo le norme vigenti.

La durata dell'associazione è illimitata.

2. Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è gestita secondo criteri di obiettiva economicità. Essa agisce in piena autonomia giuridica, patrimoniale ed economica ed esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è finalizzata a favorire la promozione, il progresso e lo sviluppo del territorio canavesano. Tale finalità viene perseguita incoraggiando la collaborazione tra gli Associati e promuovendo l'elaborazione di progetti e proposte in ambito culturale, sociale ed economico.

Per perseguire le proprie finalità l'Associazione, fra l'altro, potrà svolgere le seguenti attività secondarie e strumentali:

a) promuovere una cultura identitaria del territorio canavesano, con particolare riguardo alla conservazione delle tradizioni ed alla crescita dell'immagine nazionale ed internazionale delle numerose eccellenze caratterizzanti il contesto canavesano;

- b) stimolare, favorire e privilegiare ogni iniziativa utile a creare un “sistema territorio” nell’intento di generare ricchezza e conoscenza sia del territorio stesso che delle sue peculiarità sociali e produttive;
- c) proporre la propria collaborazione agli enti sia pubblici che privati ed alle associazioni di categoria per la risoluzione di problematiche e per la individuazione di azioni afferenti lo sviluppo e/o la riqualificazione del territorio canavesano;
- d) promuovere e organizzare eventi, fiere e mostre o partecipare a similari iniziative al fine di stimolare non solo l’interesse sui prodotti canavesani ma anche per favorire la partecipazione dell’imprenditoria canavesana.

Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione può:

- avvalersi della collaborazione di enti pubblici e/o privati stipulando convenzioni e accordi;
- stipulare ogni atto o contratto, tra cui l’acquisto e la vendita di beni mobili e immobili, l’assunzione di prestiti e mutui, la stipula di accordi e convenzioni, anche con donatori che desiderino vincolare il lascito o la donazione, che siano considerati utili per il raggiungimento dello scopo dell’Associazione;
- ottenere contributi da Enti sia pubblici sia privati, e con ogni altro soggetto;

L’attività dell’Associazione è svolta nella massima trasparenza attuando anche idonee forme di comunicazione e di informazione verso le comunità di riferimento.

3. Patrimonio-Entrate

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili acquisiti con tale specifica destinazione;
- da eventuali fondi di riserva;
- da erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

- quote associative degli Associati;
- contributi di Associati, di privati, di enti pubblici e privati, di organismi

internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

E' fatto divieto di distribuzione degli utili anche in forma indiretta. L'intero patrimonio viene utilizzato per il perseguimento delle sole finalità dell'ente.

4. Associati

Sono Associati le persone fisiche, le Associazioni, le Società, gli Enti sia pubblici che privati, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione la cui domanda di ammissione venga accolta dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione devono essere dichiarati l'accettazione senza riserve dello Statuto dell'Associazione e l'impegno a concorrere nella realizzazione dello scopo.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'associazione.

Gli Associati hanno diritto:

- di eleggere in Assemblea il Consiglio Direttivo;
- di essere eletti come membri del Consiglio Direttivo;
- di partecipare, con diritto di voto a tutte le riunioni assembleari qualunque ne sia l'ordine del giorno;

- di votare tutti soltanto con un voto a testa;
- di conoscere i programmi e i mezzi con i quali verranno attuati lo scopo sociale e le eventuali attività direttamente ad esso connesse;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di prendere visione dei bilanci, rendiconti, verbali di deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo e della contabilità.

Gli Associati hanno gli obblighi:

- a) di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.
- b) di versare le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo.
- c) di concorrere all'attuazione delle iniziative sociali; ciascuno, peraltro, nei modi e con i mezzi che liberamente ritiene.

Il rapporto associativo cessa:

- a) per decesso dell'Associato.
- b) per recesso dell'Associato, da comunicare con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è libero.
- c) per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo, in conseguenza dell'ingiustificato mancato versamento del contributo e/o della quota associativa.
- d) per esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- persistente e deliberata violazione di obblighi statutari, o regolamentari, o deliberati dall'Assemblea;
- inadempimento di obblighi assunti verso l'Associazione, tale da pregiudicare l'attuazione di iniziative già deliberate;
- comportamenti scorretti, fraudolenti e/o lesivi dell'immagine e della reputazione dell'associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, sempre



salvo il risarcimento del danno secondo le norme civili.

I provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo devono essere comunicati all'Associato interessato, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso all'Assemblea indirizzandolo con raccomandata al Presidente.

L'Associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sulle quote e contributi versati e, in generale, sul patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

5. Quote e contributi degli Associati. Utili e avanzi di gestione.

Le quote di partecipazione degli Associati non sono rivalutabili e non sono trasferibili ad alcun titolo, né tra vivi né per causa di morte.

In nessun caso sono ammessi rimborsi di quote o di contributi versati.

La quota dà diritto all'associazione per la durata di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, salve le imposizioni di legge.

6. Organi

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea

il Consiglio Direttivo;

il/la Presidente;

il/la Vice-Presidente;

il Comitato di indirizzo

7. L'Assemblea



L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e vi partecipano con diritto di voto tutti gli Associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi, con delibere in merito:

- all'approvazione del bilancio e della relazione di missione
- alla nomina, scegliendoli tra gli Associati, dei membri del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero;
- alle singole iniziative dell'Associazione;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione;

L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta la metà degli Associati.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione, mediante avviso, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione (tre in caso di urgenza), anche tramite pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno; deve anche contenere la previsione della seconda convocazione. Può essere inviato per posta ordinaria, elettronica o fax.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio Direttivo o dal/dalla Vice Presidente o, in caso di assenza, da un componente del Consiglio Direttivo nominato all'uopo dall'Assemblea. L'Assemblea elegge un/una segretario/a. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte per riassunto in apposito verbale sottoscritto dal/dalla Presidente e

dal/dalla Segretario/a dell'adunanza.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Associati iscritti nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun Associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio e per la nomina delle cariche sociali e, comunque, almeno una volta all'anno.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti.

Le adunanze assembleari sono valide anche in video o tele-conferenza purché il mezzo adottato consenta a tutti gli Associati l'effettiva partecipazione alla discussione, nonché consenta al Presidente di effettuare le verifiche sui membri presenti e sui voti espressi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario della riunione stessa.

8. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a undici membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio

Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con propria deliberazione. I membri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati o provvedere alla loro sostituzione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere fatto pervenire a tutti i/le Consiglieri/e, almeno cinque giorni (tre in caso di urgenza) prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione. Ogni Consigliere deve fornire un indirizzo di posta elettronica aggiornato o un altro recapito dove ricevere gli avvisi delle adunanze. Senza le suddette formalità il Consiglio può validamente riunirsi in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe, ogni Consigliere ha diritto a un solo voto.

Le adunanze sono presiedute dal/dalla Presidente, in sua assenza dal/dalla Vice Presidente. In assenza o impedimento di entrambi, gli intervenuti eleggono il/la Presidente della riunione.

Gli intervenuti alle riunioni del Consiglio Direttivo nominano di volta in volta, il segretario verbalizzatore, anche tra estranei al Consiglio.

Le adunanze sono valide anche in video o tele-conferenza purché il mezzo adottato consenta a tutti i/le Consiglieri/e l'effettiva partecipazione alla discussione, nonché consenta al/alla Presidente di effettuare le verifiche sui membri presenti e sui voti espressi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il/la



Presidente e il/la Segretario/a della riunione stessa.

Le dimissioni di un/una Consigliere/a avranno effetto dal momento dalla accettazione per iscritto da parte del/della Presidente o del Consiglio Direttivo, ovvero dalla data indicata dal dimissionario se successiva all'accettazione.

Le cariche di Consigliere, Presidente, Vicepresidente sono gratuite. Sono rimborsate, se richieste e documentate, le spese sopportate per specifici incarichi.

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al/alla Presidente del Consiglio Direttivo, al/alla Vice-Presidente e ai/alle Consiglieri/e Delegati/e, nei limiti della delega loro conferita.

Il Consiglio Direttivo provvede

- a organizzare e ad attuare le iniziative dell'Associazione, a eseguire le deliberazioni dell'Assemblea,
- a provvedere per il funzionamento dell'Associazione, a predisporre eventuali regolamenti,
- a proporre all'approvazione dell'Assemblea progetti di iniziative rientranti nello scopo sociale.

Può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri; può affidare incarichi ad Associati o a terzi, specificandone i compiti.

Il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato di Indirizzo.

9. Presidente – Vice Presidente

Il/La Presidente e il/la Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Presidente e Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fanno parte. Il/La Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

PAW

Il/La Vice Presidente ha gli stessi poteri e compiti del/della Presidente, ma in via soltanto vicaria nel caso di sua assenza o impedimento opportunamente documentati.

Presidente e Vice Presidente sono rieleggibili per più mandati consecutivi.

10. Il Comitato di Indirizzo

E' un organo consultivo e di impulso dell'Associazione. Quando nominato, é composto da un numero di membri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Esso è incaricato di:

- individuare, sulla base dell'esperienza dei suoi appartenenti, in autonomia e indipendenza, i campi di ricerca, di studio e sviluppo verso il quale indirizzare le attività;
- suggerire le linee di sviluppo;
- collaborare alla formulazione dei programmi di attività annuali e pluriennali, o singoli progetti.

Il Comitato di Indirizzo esprime, su richiesta del Consiglio Direttivo, pareri non vincolanti relativamente agli argomenti anzidetti.

11. Esercizio Finanziario e Bilancio

L'esercizio Finanziario dell'associazione inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

12. Organo di controllo - Revisore / Collegio dei Revisori dei Conti

L'associazione può nominare un organo di controllo anche monocratico, scelto tra le categorie di cui all'art.2397 comma secondo del codice civile e/o un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora il soggetto incaricato del controllo abbia i requisiti, l'organo di controllo, al superamento dei limiti di legge, esercita la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo e/o il Revisore dei Conti sono nominati dall'Assemblea.

L'organo di controllo e/o il revisore durano in carica tre esercizi. Il compenso loro spettante viene stabilito all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico.

L'organo di controllo e/o il Revisore può essere rinominato senza limiti di mandati

13. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con la maggioranza di cui all'art. 7, dall'Assemblea degli Associati, che deve anche nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli Associati, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento ovvero estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti aventi identico o analogo scopo individuati dal Consiglio Direttivo previo assenso, se necessario, della Pubblica Autorità competente, o alla Fondazione Italia Sociale.

14. Norme applicabili

Per tutto quanto non disciplinato nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.



Agenzia per lo Sviluppo del Canavese
Corso Nigra 2 - 10015 IVREA (TO)
9303900019